




UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Sezione di Fisica Tecnica



COMUNE DI UMBERTIDE
VI° SETTORE
SERV.TECNOLOGICI – LL.PP. - AMBIENTE

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



COMUNE DI UMBERTIDE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
Sezione di Fisica Tecnica

Prof.ing.Francesco Asdrubali
Ing.Luca Frezzini
Ing.Francesco D'Alessandro
Ing.David Celestini
Ing.Stefano Mauro

COMUNE DI UMBERTIDE
VI° SETTORE
SERV.TECNOLOGICI – LL.PP. - AMBIENTE

Il Sindaco:Dott.Giampiero Giulietti
Ass.re all'Ambiente:Federico Ciarabelli
Il Dirigente VI° Settore: ing.F.Bonucci
Il Responsabile Uff.Ambiente: P.I.Elvio Casciari
Il Resp.le Serv.prog.ne Painif.Att.: ing.Lorenzo Antoniucci

OTTOBRE 2007

INDICE

Art. 1. (Oggetto)	pag. 2
Art. 2. (Criteri generali)	pag. 2
Art. 3. (Zone ricomprese nella classe I)	pag. 2
Art. 4. (Zone ricomprese in classe II, III e IV)	pag. 3
Art. 5. (Zone ricomprese in classe V e VI)	pag. 4
Art. 6. (Classificazione della rete viaria)	pag. 4
Art. 7. (Classificazione della rete ferroviaria)	pag. 4
Art. 8. (Contiguità tra zone acustiche)	pag. 5
Art. 9. (Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali)	pag. 5
Art. 10. (Attività rumorose temporanee)	pag. 5
Art. 11. (Aree per attività temporanee)	pag. 5
Art. 12. (Valutazione previsionale di clima acustico-definizioni)	pag. 6
Art. 13. (Documentazione di previsione di clima acustico)	pag. 7
Art. 14. (Impatto acustico)	pag. 7
Art. 15. (Documentazione relativa all'impatto acustico)	pag. 8
Art. 16. (Cantieri)	pag. 8
Art. 17. (Autorizzazioni per cantieri)	pag. 9
Art. 18. (Piano di Risanamento acustico delle Imprese)	pag. 10
Art. 19. (Contenuti del Piano di Risanamento acustico per le Imprese)	pag. 10
Art. 20. (Approvazione e realizzazione del Piano di Risanamento acustico per le Imprese)	pag. 10
Allegato 1	pag. 11
Allegato 2	pag. 12
Allegato 3	pag. 14

Art. 1.
(Oggetto)

1. Le presenti disposizioni sono dettate in applicazione della legge quadro sull'inquinamento acustico del 26.10.1995, n. 447 e del regolamento regionale 13.08.2004, n. 1.
2. Il Piano di zonizzazione acustica è composto dalla seguente documentazione:
 - la Relazione tecnica, che illustra le scelte adottate e le precisazioni ed integrazioni, riferite alle specificità locali;
 - gli Elaborati grafici, su supporto cartaceo e informatizzato (n.6 Tavole generali in scala 1:10.000, n.1 Tavola di dettaglio in scala 1:5.000 relativa al Centro urbano Umbertide);
 - n.1 Scheda Tecnica Informativa, relativa all'individuazione delle aree destinate ad attività rumorose temporanee + cartografia generale in scala 1:10.000 per l'individuazione delle stesse sul suolo comunale;
 - le Norme di attuazione.
3. Il Piano di zonizzazione acustica integra il PRG parte operativa.

Art. 2.
(Contenuti del Piano)

1. Ai fini dell'applicazioni delle presenti normative, il territorio comunale è suddiviso in zone corrispondenti alle sei classi acustiche individuate dal DPCM 14 novembre 1997 e dal R.R. 13.08.2004, n. 1.
2. Dette classi acustiche sono identificate sulla base:
 - a) delle destinazioni d'uso e delle infrastrutture previste dal Piano Regolatore Generale;
 - b) dell'effettiva condizione d'uso del territorio;
 - c) della situazione topografica esistente;
 - d) degli indicatori di valutazione rappresentativi delle attività antropiche, ricavati dai dati ISTAT o da altre fonti ufficiali.
3. Il Piano individua altresì le aree destinate ad attività rumorose temporanee, così come definite all'articolo 10 delle presenti norme.
4. Per ciascuna classe acustica si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno e notturno, secondo le definizioni di cui alla legge quadro 26.10.1995, n. 447, specificati nelle tabelle dell'allegato 1 delle presenti norme.

Art. 3.
(Zone ricomprese nella classe I)

1. Nella classe I rientrano le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico, i parchi pubblici. Non sono state incluse in questa classe le piccole aree verdi pubbliche di quartiere e le aree attrezzate ad impianti sportivi e le aree edificate ricadenti in aree naturali protette.
2. In accordo con le indicazioni di cui al R.R. 13.08.2004, n. 1, art. 3, le scuole e gli ospedali che non costituiscono corpo indipendente o hanno aree di pertinenza di limitata ampiezza, tale da non poterle configurare quali veri e propri poli scolastici o ospedalieri, o che sono inseriti all'interno di edifici residenziali o direzionali sono ricompresi nella classe corrispondente alla zona circostante, purché non si tratti delle classi V o VI.
3. Le aree cimiteriali appartengono alla classe propria dell'area circostante, di norma inserite in classe II.

4. Sono state inserite nella I classe le zone di PRG:
F₁: attrezzature pubbliche limitatamente alle aree destinate alla Sanità (Ospedale e case di cura);
F₂: aree scolastiche;
H₁: bosco pubblico;
H₃: verde pubblico di notevole estensione (superiore ai 5500 mq.);
Nucleo storico "COLLE di MONTE CORONA" + "CIVITELLA RANIERI";
Aree SIC (Siti di Interesse Comunitario).

Art. 4.

(Zone ricomprese in classe II, III e IV)

1. Per l'attribuzione delle classi II, III e IV sono stati considerati i parametri di valutazione indicati dal R.R. 13.08.2004, n. 1:
 - a) la densità di popolazione;
 - b) la densità di esercizi commerciali e attività terziarie;
 - c) la densità di attività artigianali;
 - d) il volume di traffico stradale.
2. Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole operatrici sono inserite nella classe III.
3. Le zone con piccole industrie e/o attività artigianali, le zone con presenza di poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici ed altre attività di terziario, di centri commerciali, ipermercati ed altre attività commerciali, comunque caratterizzate da intensa attività umana, sono inserite nella classe IV.
4. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici, le cantine, gli zuccherifici e gli altri stabilimenti di trasformazione del prodotto agricolo sono considerati attività produttive e le zone su cui insistono sono inserite in una classe non inferiore alla classe IV.
5. Laddove, per effetto dell'applicazione dei criteri definiti dal R.R. 13.08.2004, n. 1, è risultata un'eccessiva frammentazione acustica del territorio, le aree limitrofe sono state accorpate in un'unica classe, privilegiando comunque la tutela dall'inquinamento acustico.

L'applicazione del metodo qualitativo ha determinato l'assegnazione delle classi esposte di seguito.

Classe II:

F₄: aree / attrezzature cimiteriali

Aree boscate limitatamente alle aree non interessate dalla presenza di edifici

Classe III

Aree boscate limitatamente alle aree interessate dalla presenza di edifici

zone agricole di pregio, confermate, riclassificate, declassate

zone agricole periurbane

orti urbani

Classe IV

D₂: zone artigianali-commerciali

D₄: zone commerciali

F₃: zone a parcheggio pubblico limitatamente alle aree F₄ di estensione superficiale • 3.000 mq

F₁: attrezzature pubbliche, ad esclusione delle aree destinate alla Sanità, inserite in classe I

F₅: attrezzature sportive

G₁: zone turistico-collinari

I₇: aree ferroviarie

Art. 5.
(Zone ricomprese in classe V e VI)

1. La classe V comprende insediamenti di tipo industriale e artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di abitazioni.
2. La classe VI è attribuita ad aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale e artigianale; in tale contesto sono stati compresi anche gli edifici di pertinenza dell'attività produttiva.

Rientrano in classe V le zone di PRG elencate di seguito:

D₁: zone industriali

D₃: zone industriali-artigianali di completamento

Le seguenti zone ubicate sul territorio sono insediamenti industriali già presenti o in previsione di PRG:

Insediamento Industriale PIANDASSINO

Insediamento Artigianale Industriale BUZZACCHERO

Insediamento Artigianale Industriale PIAN di BOTINE

Rientrano in classe VI le zone di PRG elencate di seguito:

Aree estrattive di cava, ad eccezione della cava di MonteAcuto, in fase di riambientazione ecologica

Art. 6.
(Classificazione della rete viaria)

1. La classificazione acustica della rete stradale è stata effettuata nel rispetto dell'articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n.285), delle norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche e delle Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici per la redazione dei Piani Urbani del Traffico.
2. Ai fini della zonizzazione acustica, le strade meritevoli di fascia di pertinenza acustica ai sensi del DPR n.142/04 sono state trattate graficamente con un retino solido grigio interno alla carreggiata mentre le restanti strade sono state ricondotte alla classe acustica della sezione censuaria di appartenenza. La classificazione si basa esclusivamente sulla definizione delle stesse attualmente vigente.
3. Sulla base di quanto specificato dal DPR 30.03.2004, n. 142, è definita fascia di pertinenza acustica la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale l'ampiezza ed i limiti di immissione del rumore sono stabiliti in funzione del tipo di strada e delle caratteristiche del ricettore, come specificato nelle tabelle di cui all'allegato 2 delle presenti norme.
4. Per tutte le strade urbane di quartiere, interquartiere e per le strade locali (rispettivamente tipo e) ed f) della classificazione), la fascia di pertinenza, anche se non riportata negli elaborati grafici, è pari a 30 metri. I limiti previsti all'interno della fascia di pertinenza sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono.

Art. 7.
(Classificazione della rete ferroviaria)

1. Il DPR 18.11.1998, n. 459, definisce le fasce di pertinenza a partire dalla mezzera dei binari esterni, per ciascuno dei due lati :
 - per le infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiori a 200 km/h, è stabilita una fascia di 250 m. La stessa fascia è poi distinta in due ulteriori fasce:
 - fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all'infrastruttura;

- fascia B: larghezza 150 m, più distante dall'infrastruttura.
 - per le infrastrutture di nuova costruzione, con velocità di progetto superiore ai 200 km/h, si è fissata un fascia di 250 m.
2. All'interno della fascia di pertinenza devono essere rispettati i limiti di immissione del rumore previsti dal DPR 18.11.1998, n. 459, riportati nella tabella di cui all'allegato 3 delle presenti norme.
 3. Per tale rete infrastrutturale, la zonizzazione di primo tentativo recepisce completamente gli indirizzi forniti dal D.P.R. 459/98, ed assegna all'unica infrastruttura ferroviaria presente nel territorio del Comune (linea ferroviaria F.C.U. S.Sepolcro-Orte), le seguenti fasce:
 - fascia A: larghezza 100 m, la più vicina all'infrastruttura;
 - fascia B: larghezza 150 m, più distante dall'infrastruttura.

Art. 8.

(Contiguità tra zone acustiche)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal R.R. 13.08.2004, n. 1, tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a 5 dB(A) sono di norma identificate, a scalare, zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche che consentono situazioni di adiacenza diretta.
2. Nei casi in cui quanto stabilito al precedente comma 1 non risulti possibile, tale condizione è evidenziata in cartografia, mediante apposito tratto grafico. Le aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite e delimitano una porzione di territorio nella quale saranno previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito del piano comunale di risanamento, per contenere gli effetti del rumore.

Art. 9.

(Classificazione acustica delle aree di confine con altri territori comunali)

1. La proposta di classificazione adottata dal Consiglio Comunale è trasmessa alla Provincia di Perugia ed ai Comuni confinanti.
2. Qualora uno o più Comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dalla proposta di classificazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni sia al Comune di Perugia che alla Provincia.
3. Le procedure per il recepimento delle osservazioni presentate dai Comuni confinanti o conseguenti al mancato recepimento sono definite dall'articolo 7 del R.R. 13.08.2004, n. 1.

Art. 10.

(Attività rumorose temporanee)

1. Sono definite attività rumorose temporanee, ai sensi della legge regionale 06.06.2002, n. 8, le attività che si svolgono e si concludono in un periodo di tempo limitato ed in luoghi non stabilmente attrezzati per accogliere tali tipi di attività.

Art. 11.

(Aree per attività temporanee)

1. La classificazione acustica individua le aree dove normalmente si svolgono attività temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di

- consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini. Sono soggette alla presente disciplina le manifestazioni a carattere temporaneo quali i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 35 del 25 agosto 2004 sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
2. Nelle aree poste in vicinanza di scuole è consentito lo svolgimento di attività temporanee solo al di fuori del normale orario scolastico.
 3. In tali aree le manifestazioni devono:
 - a) rispettare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} in facciata all'edificio più esposto;
 - b) rispettare il limite di orario fissato fino alle ore 24,00 nei giorni feriali e fino alle ore 1,00 nei giorni festivi e pre-festivi; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
 4. Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
 - a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LA_{eq} per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
 - b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LA_{eq} per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.
 5. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al presente articolo è necessaria l'autorizzazione da richiedere quarantacinque giorni prima dell'inizio. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente regolamento, se entro trenta giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o viene espresso motivato diniego.
 6. I richiedenti l'autorizzazione di cui al comma 4 devono presentare la seguente documentazione:
 - a) indicazione dell'ubicazione, del periodo e degli orari previsti per la manifestazione;
 - b) relazione, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
 - c) elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che sono comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.
 7. Gli organizzatori delle manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non possono rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo, possono richiedere autorizzazione in deroga almeno sessanta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 12.

(Valutazione previsionale di clima acustico - definizioni)

1. Per clima acustico di una determinata area si intende la distribuzione nello spazio dei livelli di rumore che la caratterizzano nei tempi di riferimento diurno e notturno.
2. Per valutazione previsionale di clima acustico si intende la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. La valutazione deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido;
 - b) ospedali;
 - c) case di cura e di riposo;
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:

- 1) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - 2) strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
 - 3) discoteche;
 - 4) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - 5) impianti sportivi e ricreativi;
 - 6) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
3. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 2 alle quali la legge riserva particolare tutela, rispetto all'area oggetto dell'intervento, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame. Gli elementi tecnici relativi alla valutazione previsionale sono contenuti in una relazione redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002.

Art. 13.

(Documentazione di previsione di clima acustico)

1. Lo studio previsionale di clima acustico contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) caratterizzazione acustica del territorio circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
 - b) documentazione relativa alla classificazione acustica del territorio in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore o, in mancanza di queste, sulla base di quanto indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991;
 - c) verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio, alle modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
 - d) eventuali indicazioni per la progettazione esecutiva finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal d.p.c.m. 5 dicembre 1997.

Art. 14.

(Impatto acustico)

1. Per impatto acustico si intende la determinazione dei livelli di immissione, determinati dalla realizzazione di una nuova opera o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8/2002, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs. 285/1992, e successive modificazioni;
 - c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
 - d) discoteche;
 - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - f) impianti adibiti ad attività produttive;
 - g) impianti adibiti ad attività sportive;
 - h) impianti adibiti ad attività ricreative;
 - i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

3. La documentazione di impatto acustico, predisposta da tecnici competenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 della l.r. 8/2002, deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività di interesse.

Art. 15.

(Documentazione relativa all'impatto acustico)

1. La documentazione di impatto acustico contiene:
 - a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
 - b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
 - c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica definitiva o transitoria;
 - d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
 - e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati dati di sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
 - f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla zonizzazione acustica, definitiva o transitoria.
2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

Art. 16.

(Cantieri)

1. All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
2. Le attività dei cantieri svolte in deroga ai limiti di cui all'articolo 2 della l. 447/1995 sono di norma limitate ai giorni feriali e l'orario di svolgimento delle stesse è contenuto tra le ore 08.00 e le ore 19.00.
3. Per le attività temporanee di cantieri che comportano il superamento dei valori di cui all'articolo 2 della l. 447/1995, il valore limite massimo di immissione (inteso per l'attività nel suo complesso, considerata quindi come unica sorgente), misurato in facciata dell'edificio più esposto, non deve superare il valore di settanta dB(A). Limiti superiori possono essere concessi per particolari tipologie di attività e di macchinari, qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano la riduzione dell'esposizione dei soggetti esterni al cantiere. Tali limiti sono permessi per periodi limitati, da individuarsi nelle fasce orarie dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Possono essere autorizzate fasce orarie pomeridiane diverse, purché di durata complessiva non superiore alle quattro ore, qualora la situazione locale e il periodo stagionale lo consentano. Fasce orarie più restrittive possono essere previste qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedalieri e simili.
4. L'esclusione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale è da considerarsi di regola implicita nel provvedimento autorizzatorio. L'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi è imposta qualora lo richiedano particolari esigenze, in ragione dello stato dei luoghi e della natura dei rumori.

5. In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività non può essere superato il limite di immissione di sessantacinque dB(A) a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 19.00. Particolari deroghe possono essere concesse in relazione a lavori che producono livelli non tecnicamente riducibili, soprattutto in relazione alla trasmissione del rumore per via solida.
6. Il provvedimento autorizzatorio contiene le seguenti prescrizioni:
 - a) utilizzo di macchinari rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa tesa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri della U.E., relative al metodo di misura del rumore e dei livelli sonori e di potenza acustica previsti per i macchinari utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di ingegneria;
 - b) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività di cantiere e conduzione di quelle necessarie con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico;
 - c) tempestiva esecuzione della manutenzione dei dispositivi meccanici al fine di evitare il superamento dei livelli sonori previsti in sede di omologazione;
 - d) utilizzo di compressori, gruppi elettrogeni, martelli pneumatici, perforatrici e apparecchiature analoghe dotate di cofanature isolanti ed adeguatamente silenziate secondo la migliore tecnologia;
 - e) messa in opera, laddove lo spazio lo consenta ed in relazione alla durata delle attività di cantiere, di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico.

Art. 17.
(Autorizzazioni per cantieri)

1. Per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, nel rispetto dei limiti di orario e di rumore di cui al presente articolo, è necessaria l'autorizzazione da richiedere al Comune competente venti giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. La domanda deve essere corredata da una relazione che contenga almeno i seguenti dati:
 - a) durata dei lavori e fascia oraria interessata;
 - b) elenco dei macchinari rumorosi utilizzati per i quali la normativa vigente prevede l'obbligo di certificazione acustica con i rispettivi livelli di emissione sonora;
 - c) accorgimenti tecnici che sono adottati per la limitazione del disturbo;
 - d) pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di civile abitazione circostanti.
3. Per cantieri la cui attività abbia durata protratta nel tempo il Comune può richiedere che l'impresa proceda, tramite il tecnico competente in acustica ambientale riconosciuto ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 8/2002, all'esecuzione di rilevamenti fonometrici atti a verificare il rispetto delle prescrizioni fissate nel provvedimento autorizzatorio. L'esito dei rilievi e le eventuali osservazioni ed indicazioni per una migliore gestione acustica del cantiere, formulate da parte del tecnico stesso, sono tenute a disposizione presso il cantiere per eventuali verifiche da parte degli organi competenti al controllo. I rilievi sono ripetuti con cadenza da stabilirsi, da parte del Comune, nel provvedimento autorizzatorio, in relazione alle varie fasi di avanzamento del cantiere.
6. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata nei limiti imposti dal presente regolamento se, decorsi venti giorni dalla presentazione, non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. In caso di cantieri edili di particolare rilevanza il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente nonché un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Gli interventi aventi carattere di assoluta urgenza sono esonerati dall'autorizzazione. In tali casi il responsabile dei lavori comunica immediatamente al Comune competente tali interventi mediante una relazione tecnica.

Art. 18.

(Piano di Risanamento acustico delle Imprese)

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenute a presentare al Comune competente, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano comunale di classificazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento n. 761/01/CE (EMAS).

Art. 19.

(Contenuti del Piano di Risanamento per le imprese)

1. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:
 - a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
 - b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
 - c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
 - d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
 - e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente.

Art. 20.

(Approvazione e realizzazione del Piano di Risanamento delle Imprese)

1. Il Comune valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento, in relazione all'entità dello scostamento dai limiti di legge, alla presenza di popolazione disturbata, alla complessità dell'intervento e all'incidenza della spesa sull'impresa proponente.
2. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al comma 1, autorizza il Piano di risanamento entro novanta giorni dalla sua ricezione, formulando eventuali prescrizioni che possono riguardare anche i tempi di attuazione. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
3. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al Comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori.
4. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

ALLEGATO 1

Le definizioni dei valori sottoindicati sono stabilite dall'art.2 della L.Q. 447/95:

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - L_{EQ} IN dB(A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	50	40
III AREE DI TIPO MISTO	55	45
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	60	50
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori:

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - L_{EQ} IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45
III AREE DI TIPO MISTO	60	50
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	65	55
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge:

VALORI DI QUALITÀ - L_{EQ} IN dB (A)		
Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
II AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	52	42
III AREE DI TIPO MISTO	57	47
IV AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA	62	52
V AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
VI AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

ALLEGATO 2

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade di nuova realizzazione (Allegato 1, tab. 1 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (D.M. 05.11.01)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C ₁	250	50	40	65	55
	C ₂	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

Classificazione della rete viaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

(Allegato 1, tab. 2 del D.P.R. 30.03.2004, n. 142)

TIPO DI STRADA (Codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Limiti previsti dalla zonizzazione acustica per la classe in cui ricadono			
F - locale		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

ALLEGATO 3

Classificazione della rete ferroviaria – ampiezza e limiti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture ferroviarie (art. 3, art. 4 e art. 5 del D.P.R. 18.11.1998, n. 459)

TIPO DI INFRASTRUTTURA (Codice della strada)	Ampiezza fascia territoriale di pertinenza (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
		Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
Esistente, variante e di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 Km/h	100 (fascia A)	50	40	70	60
	150 (fascia B)			65	55
Nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 Km/h	250	50	40	65	55

* per le scuole vale il solo limite diurno